SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 ottobre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016.

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 27 OTTOBRE 2016

Visto l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Considerato che nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria che sono stati colpiti dall'evento sismico del giorno 24 agosto 2016, a partire dalle ore 19,10 del 26 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori forti terremoti;

Considerato che i predetti eventi hanno determinato un aggravamento della situazione di criticità conseguente agli eventi del 24 agosto 2016, impattando in gran parte sui territori e le popolazioni già colpiti, nonché sul Servizio nazionale di protezione civile già attivamente impegnato nella gestione dei medesimi eventi, causando crolli, situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e rinnovati, forti disagi alla popolazione interessata;

Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato ulteriori feriti, crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;

Considerato che nei territori interessati è operativo il dispositivo di intervento del Servizio nazionale della protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato come previsto nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione della richiamata deliberazione del 25 agosto 2016;

Considerato, altresì, che tale dispositivo si è immediatamente attivato per rimodularsi allo scopo di fronteggiare le nuove ed ulteriori esigenze sopravvenute;

Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo di cui trattasi ed avvalendosi delle misure emergenziali già adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016;

Sentite le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 27 ottobre 2016, prot. n. UC/TERAG16/0057107;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, quindi, procedere all'estensione al nuovo evento del 26 ottobre delle disposizioni già adottate a seguito dell'evento del 24 agosto;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, sono estesi in conseguenza degli eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare l'evento del 24 agosto, opportunamente rimodulato, e il Servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'evento di cui alla delibera del 25 agosto 2016 richiamata in premessa e nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto già stabilito nella delibera del 25 agosto richiamata in premessa, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 40 milioni a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
RENZI

16A07781

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 30 settembre 2016.

Modifiche al decreto 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;

Visto l'art. 24, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che in sede di interpretazione autentica ha stabilito che «le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche del soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell' art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante: «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 10 febbraio 2014 concernente la rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e il loro funzionamento ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 5 novembre 2014, concernente modifiche al decreto ministeriale 1° luglio 2014, con riguardo al ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo della Fondazione piccolo teatro di Milano;

Visti i decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2016 e 5 febbraio 2016, recanti «Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività e del turismo 1° luglio 2014»;

Considerato che, sulla base del decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modificazioni, l'Amministrazione BACT concede contributi per progetti triennali, corredati da programmi per ciascuna annualità, in base agli stanziamenti del Fondo;

Tenuto conto del fatto che non si è ancora concluso il procedimento di valutazione da parte delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo del MiBACT del 27 luglio 2016, prot. n. 22580, con il quale viene confermato il principio della triennalità come strumento di potenziamento e stabilizzazione del sistema di finanziamento della attività di spettacolo;

Rilevata l'esigenza di assicurare al sistema un adeguato e coerente livello dell'entità dei contributi assegnati nell'arco del triennio, che sviluppi in termini di compatibilità il principio della competizione con quello della continuità e che consenta di dare sostenibilità alle programmazioni a carattere pluriennale, anche in considerazione degli obiettivi strategici di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1° luglio 2014;

Tenuto conto della peculiarità di alcuni settori e del sostegno a fondazioni ed accademie di cui agli articoli 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 48-*bis* del decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modificazioni;

Rilevata l'esigenza di apportare ulteriori modificazioni al decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modificazioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 settembre 2016;

Tenuto conto degli esiti della Conferenza unificata del 15 settembre 2016 e delle finalità che il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno inteso perseguire attraverso la predetta Intesa;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 50 del decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modificazioni dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2-*bis*: "Ad eccezione delle tipologie di contributo previste dagli articoli 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 48-*bis*, l'entità dei singoli contributi assegnati per la seconda e terza annualità del triennio non può registrare un incremento superiore al sette per cento del contributo assegnato al progetto presentato dal medesimo soggetto nell'annualità precedente».

2. All'art. 6, comma 3, lettera *d)* e comma 8-*bis* del decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modificazioni dopo la parola «decreto» è aggiunta la seguente frase: «nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo FUS nell'esercizio di riferimento».

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 settembre 2016

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016
Ufficio di controllo sugli atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3913

16A07704

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 ottobre 2016.

Designazione di 11 zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale e di 27 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2015/2369/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2015/2374/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015 alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Mi-

nistro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
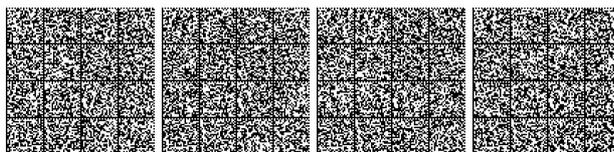
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 24 febbraio 2015 di approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta cinque terre;

Vista la deliberazione del presidente del Parco nazionale delle cinque terre n. 25 del 2 maggio 2016, in qualità di ente gestore dell'Area marina protetta cinque terre, relativa alle misure di conservazione del SIC IT1344270 Fondali Punta Mesco - Rio Maggiore;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 13 ottobre 2008 di approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Isola di Bergeggi;

Vista la nota prot. n. 3657 del 28 aprile 2016 del Comune di Bergeggi, in qualità di Ente gestore dell'Area marina protetta Isola di Bergeggi, relativa alle misure di conservazione del SIC IT1323271 Fondali Noli - Bergeggi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 1° luglio 2008 di approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta di Portofino;

Vista la nota prot. n. 654 del 18 aprile 2016 del Consorzio di gestione dell'Area marina protetta di Portofino, relativa alle misure di conservazione del SIC IT1332674 Fondali Monte Portofino;

Vista la nota prot. n. PG/2016/51196 dell'11 marzo 2016 della Regione Liguria, con la quale è stata trasmessa a questo Ministero la nota prot. n. 933 del 4 marzo 2016 del Corpo forestale dello Stato - UTB di Lucca, di approvazione delle misure di conservazione del SIC IT1331104 Parco dell'Aveto;

Vista la legge della Regione Liguria n. 28 del 10 luglio 2009 «Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità» che contiene anche le disposizioni in materia di rete Natura 2000;

Vista la deliberazione della giunta della Regione Liguria n. 21 del 28 settembre 2015 recante «L.r. 28/2009. Adozione misure di conservazione SIC Liguri della regione biogeografia continentale».

Vista la deliberazione della giunta della Regione Liguria n. 1460 del 23 dicembre 2015 recante «L.r. 28/2009. Adozione misure di conservazione SIC Liguri della regione biogeografia continentale di cui alla D.G.R. 21/2015, con modifiche»;

Vista la deliberazione della giunta della Regione Liguria n. 23 del 5 ottobre 2015 recante «L.r. 28/2009. Adozione misure di conservazione dei SIC marini Liguri della Regione Biogeografia Mediterranea»;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Liguria, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2012 sono definite, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dalla Regione o Provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 38 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche continentale e mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 847 del 20 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 11 siti di importanza comunitaria insistenti nel territorio della Regione Liguria, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:
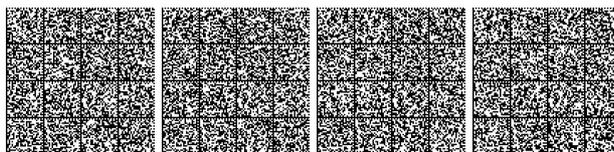
Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
B	IT1320425	Piana Crixia	801	D.G.R. n. 21 del 28 settembre 2015 D.G.R. n. 1460 del 23 dicembre 2015
B	IT1321205	Rocchetta Cairo	156	
B	IT1321313	Foresta della Deiva - Torrente Erro	886	
B	IT1330213	Conglomerato di Vobbia	2976	
B	IT1330223	Rio di Vallenzona	118	
B	IT1330620	Pian della Badia (Tiglieto)	249	
B	IT1330905	Parco dell'Antola	2653	
B	IT1330925	Rio Pentemina	294	
B	IT1331012	Lago Marcotto - Roccabruna - Gifarco - Lago della Nave	2159	
B	IT1331019	Lago Brugneto	767	
B	IT1331104	Parco dell'Aveto	6903	

2. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i seguenti 27 siti di importanza comunitaria insistenti nel territorio della Regione Liguria, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
B	IT1315670	Fondali Capo Berta - Diano Marina - Capo Mimosa	1518	D.G.R. n. 23 del 5 ottobre 2015
B	IT1315971	Fondali Porto Maurizio - San Lorenzo al Mare - Torre dei Marmi	1202	
B	IT1315972	Fondali Riva Ligure - Cipressa	473	
B	IT1315973	Fondali Arma di Taggia - Punta San Martino	450	
B	IT1316274	Fondali San Remo - Arziglia	564	
B	IT1316175	Fondali Capo Mortola - San Gaetano	339	
B	IT1322470	Fondali Varazze - Albisola	91	
B	IT1323271	Fondali Noli - Bergeggi	380	DM 13 ottobre 2008 MATTM D.G.R. n. 23 del 5 ottobre 2015
B	IT1324172	Fondali Finale Ligure	48	D.G.R. n. 23 del 5 ottobre 2015
B	IT1324973	Fondali Loano - Albenga	541	
B	IT1324974	Fondali Santa Croce - Gallinara - Capo Lena	213	
B	IT1325675	Fondali Capo Mele - Alassio	206	
B	IT1332477	Fondali Arenzano - Punta Ivrea	306	
B	IT1332575	Fondali Nervi - Sori	609	
B	IT1332576	Fondali Boccadasse - Nervi	526	
B	IT1332673	Fondali Golfo di Rapallo	99	
B	IT1332674	Fondali Monte Portofino	544	DM 1 luglio 2008 MATTM D.G.R. n. 23 del 5 ottobre 2015
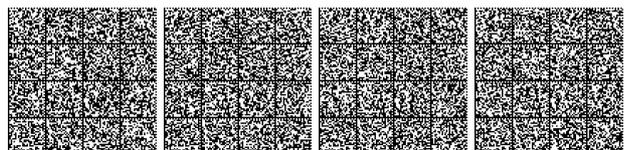
B	IT1333369	Fondali Punta di Moneglia	36	D.G.R. n. 23 del 5 ottobre 2015
B	IT1333370	Fondali Punta Baffe	24	
B	IT1333371	Fondali Punta Manara	148	
B	IT1333372	Fondali Punta Sestri	29	
B	IT1343474	Fondali Punta Apicchi	52	
B	IT1344270	Fondali Punta Mesco - Rio Maggiore	546	DM 24 febbraio 2015 MATTM D.G.R. n. 23 del 5 ottobre 2015
B	IT1344271	Fondali Punta Picetto	16	D.G.R. n. 23 del 5 ottobre 2015
B	IT1344272	Fondali Punta Levanto	57	
B	IT1344273	Fondali Anzo	43	
B	IT1345175	Fondali Isole Palmaria - Tino - Tinetto	14	

3. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1 e 2 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle approvate con gli atti riportati nelle tabelle di cui all'art. 1, commi 1 e 2.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale e regionale, integrano gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1, potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Liguria. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Liguria, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A07705

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2016.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 85547 del 7 ottobre 2016, che ha disposto per il 14 ottobre 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 85547 del 7 ottobre 2016 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 ottobre 2016, il rendimento medio ponderato dei buoni a 364 giorni è risultato pari a -0,238%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,241.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,486% e a 0,759%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A07766

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 settembre 2016.

Individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e periferici.

IL MINISTRO

Visto il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2004, di individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali, periferici e territoriali del Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 265 dell'11 novembre 2004;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, concernente l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2015 e, in particolare, l'art. 3, comma 1, ultima parte, ai sensi del quale l'Ufficio 10 della Direzione generale della prevenzione sanitaria, per l'esercizio delle funzioni attribuite, oltre all'impiego del proprio personale, si avvale, su disposizione del Direttore generale, anche del personale assegnato agli Uffici USMAF-SASN;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Ritenuto di individuare il datore di lavoro negli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, in relazione al vigente quadro normativo e al nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è individuato come segue:

1) negli uffici centrali dell'amministrazione: il Direttore generale dell'organizzazione e del bilancio;

2) negli uffici USMAF-SASN di cui all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 8 aprile 2015 citato in premessa, dipendenti dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, il dirigente di II fascia titolare o reggente dell'ufficio, anche con riferimento al personale di cui all'art. 3, comma 1, ultima parte, di cui si avvale l'Ufficio 10 della medesima Direzione generale;

3) negli uffici UVAC-PIF di cui all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale 8 aprile 2015 citato in premessa, dipendenti dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, il dirigente di II fascia titolare o reggente dell'ufficio.

2. Nel caso in cui gli uffici di cui al comma 1, numeri 2) e 3) risultino temporaneamente vacanti, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è individuato nel superiore gerarchico e, pertanto, nel responsabile della Direzione generale dal quale questi dipendono.

Art. 2.

1. Al fine di garantire i poteri di spesa ai soggetti individuati all'art. 1, comma 1, numeri 2) e 3), le Direzioni generali competenti, non oltre il 1° marzo di ogni anno, provvederanno ad assegnare a ciascuna struttura perife-

rica le relative risorse economiche con le modalità operative indicate dalla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

2. Le risorse ci cui al comma 1 sono finalizzate a far fronte a tutti gli obblighi posti dalla normativa vigente in capo al datore di lavoro, tra cui la redazione del documento di valutazione dei rischi, la nomina del medico competente, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, la dotazione di dispositivi di protezione individuale, le visite mediche periodiche dei lavoratori, l'informazione e formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, nonché tutti gli interventi di manutenzione indifferibili e urgenti per la sicurezza del lavoro.

Art. 3.

1. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, abroga e sostituisce il citato decreto del Ministro della salute 9 giugno 2004, recante individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali, periferici e territoriali del Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, lasciandone impregiudicati gli effetti fino alla data della predetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3912

16A07752

DECRETO 17 ottobre 2016.

Determinazione dei parametri per la valutazione degli idonei all'incarico di Direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO

Vista la legge del 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 11, comma 1, della citata legge n. 124 del 2015, con il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, e, in particolare, la lettera *p)* recante i criteri per il conferimento degli incarichi di Direttore generale, di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di Direttore dei servizi socio-sanitari;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui al citato art. 11, comma 1, lettera *p)*, della legge n. 124 del 2015;

Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, che detta disposizioni sui criteri e le procedure da adottare per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;

Visto il comma 3, del citato art. 1, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute è nominata ogni due anni una commissione composta da cinque membri di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di Presidente scelto tra Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e Avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 1, che dispone che la commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale, considerati in modo paritario, assegnando un punteggio secondo parametri definiti con decreto del Ministro della salute, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico;

Visto il successivo comma 7, che stabilisce che il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla commissione a ciascun candidato è di 100 punti e che possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare i suddetti parametri per la definizione nell'avviso pubblico di criteri specifici ai fini dell'assegnazione del punteggio ai candidati;

Decreta:

Art. 1.

Parametri e criteri specifici di valutazione

1. La commissione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di seguito denominata commissione, procede alla valutazione dei candidati per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, secondo i parametri definiti dal presente decreto e i connessi criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di selezione.

2. La commissione valuta la comprovata esperienza dirigenziale e i titoli formativi e professionali del candidato assegnando un punteggio massimo complessivo non superiore a 100. Possono essere inseriti nell'elenco nazionale di cui al comma 1, i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti.

3. Qualora nella valutazione dei titoli attestanti l'esperienza dirigenziale di cui all'art. 2 il candidato non raggiunga il punteggio minimo di 21 punti, la commissione non procederà a valutare i titoli professionali e formativi di cui all'art. 3, né il *curriculum* formativo e professionale di cui all'art. 4.

4. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, la commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonché negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario.

Art. 2.

Esperienza dirigenziale

1. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla commissione, ai fini del presente articolo, è esclusivamente l'attività, di durata non inferiore ad 1 anno continuativo, di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente articolo l'attività svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.

2. La commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 46 punti, tenendo conto per ciascun incarico:

a) della dimensione della struttura in cui è stata maturata l'esperienza dirigenziale anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite;

b) della tipologia della struttura di cui alla lettera *a)*;

c) della posizione di coordinamento e responsabilità di più strutture dirigenziali.

3. Per la valutazione dell'esperienza dirigenziale, la commissione nell'avviso pubblico di selezione:

a) individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero di risorse umane e al valore economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio;

b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale è stata svolta;

c) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la responsabilità di più strutture dirigenziali.

4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi 7 anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti.

5. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, sarà attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, sarà valutata ai fini dell'idoneità esclusivamente una singola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui può essere attribuito il maggior punteggio.

Art. 3.

Titoli formativi e professionali

1. La commissione valuta i titoli formativi e professionali posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo non superiore a 46 punti, così ripartito:

a) votazione conseguita per il diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM);

b) ulteriore diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM), nonché Laurea (L);

c) diplomi di specializzazione rilasciati da scuole di specializzazione universitarie;

d) dottorati di ricerca;

e) master universitari;

f) incarichi di docenza svolti in corsi universitari e post-universitari e presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza;

g) pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni;

h) abilitazioni professionali.

Art. 4.

Curriculum *formativo e professionale*

1. La commissione valuta ulteriori specifici elementi qualificanti l'esperienza dirigenziale formativa e professionale indicati nel *curriculum vitae* attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 8 punti, così ripartito:

a) per gli aspetti attinenti alle esperienze dirigenziali: punteggio massimo non superiore a 4 punti;

b) per gli aspetti attinenti alle esperienze formative e professionali: punteggio massimo non superiore a 4 punti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2016

Il Ministro: LORENZIN

16A07700

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 19 ottobre 2016.

Rettifica del decreto 22 dicembre 2005 di individuazione di alcuni beni immobili di proprietà del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 34552 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo al Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) dei beni immobili ivi compresi;

Vista la nota prot. n. 13362 del 7 ottobre 2016 ed i relativi allegati, con la quale la Direzione governo del patrimonio dell'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio e su iniziativa del C.N.R., ha richiesto di procedere alla rettifica del suddetto decreto del 22 dicembre 2005, relativamente agli identificativi catastali ed all'indirizzo di alcuni immobili ivi individuati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del predetto decreto del 22 dicembre 2005;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato nel decreto n. 34552 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, nel seguente modo:

Regione	Comune	Indirizzo	n. civico	Foglio	Particella	Subalterno
Lazio	Roma	Viale Manzoni	30	501	269	501, 505

sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
FPU0225	Lazio	Roma	Roma	Viale Manzoni Via Tasso	30,30A 50		Catasto Fabbricati	501	269	501, 505

Art. 2.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato nel decreto n. 34552 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, nel seguente modo:

Regione	Comune	Indirizzo	n. civico	Foglio	Particella	Subalterno
Lazio	Roma	Via San Martino della Battaglia	44	475	19	1, 2, 3, 5

sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
FPU0221	Lazio	Roma	Roma	Via San Martino della Battaglia	44		CF	475	19	1, 2, 3, 5

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2016

Il direttore: REGGI

16A07702

DECRETO 19 ottobre 2016.

Rettifica al decreto 20 dicembre 2004, di individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto, altresì, che l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 351/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che prevede la soppressione dal 1° gennaio 2012 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente soppresso;

Visto il decreto n. 40447 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati A e B al decreto medesimo;

Visti il decreto n. 51437 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, il decreto n. 17251 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 2008, il decreto n. 41667 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio il 16 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2009, il decreto n. 27063 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio il 4 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2012, il decreto n. 25182 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio il 21 ottobre 2013,
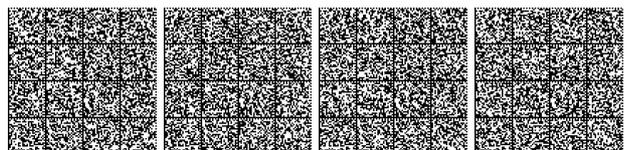
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2013 ed il decreto n. 1781 del 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 2016, con i quali sono state apportate rettifiche al decreto n. 40447 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004;

Vista la nota prot. n. 13362 del 7 ottobre 2016 ed i relativi allegati, con la quale la Direzione governo del patrimonio dell'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio e su iniziativa dell'ente già proprietario, ha richiesto di procedere alla rettifica del suddetto decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004, relativamente agli identificativi catastali ed all'indirizzo di alcuni immobili ivi individuati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del decreto n. 40447, emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come Matr. 0247/01, sito in Firenze, Panciatichi 20, al decreto n. 40447, allegato *A)*, emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, pagina 23, sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
FPU0073	Toscana	Firenze	Firenze	Via Panciatichi Via Vasco de Gama	20 snc		Catasto Fabbricati	34	932 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125	1, 2, 3, 4

Art. 2.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come Matr. 0303/01, sito in Milano, via Grado n. 6, angolo via Chioggia n. 2, al decreto n. 40447, allegato *A)*, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, pagina 23, sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
FPU0119	Lombardia	Milano	Milano	Via Privata Grado Ang. Via Privata Chioggia	8 2		Catasto Terreni	198	196, 197, 198, 199, 200, 206, 207, 208, 209	

Art. 3.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come Matr. 7168/01, sito in Segrate (Milano), via Cassanese n. 224/Raffaello, al decreto n. 40447, allegato *A)*, emanato dal direttore

dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, pagina 23, sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
FPU0070	Lombardia	Milano	Segrate	Via Cassanese «Palazzo Raffaello»	224		Catasto Fabbricati	198	109	1 (B.C.N. *C)*, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Si da inoltre atto della seguente servitù di fatto: «servitù di passaggio reciproco» insistente sulle unità immobiliari identificate dal subalterno 1 della particella 109 (BCNC) e dal subalterno 1 della particella 110 (BCNC).

Art. 4.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come Matr. 0362/01, sito in Verona, via Murari Brà Giovanna 35, al decreto n. 40447, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, pagina 25, sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
FPU0076	Veneto	Verona	Verona	Via Giovanna Murari Brà	35, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F, 35G, 35H, 35L, snc		Catasto Fabbricati	296	623	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ,113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188

Si precisa che sono Beni comuni non censibili all'intero complesso immobiliare di maggiore consistenza (composto da due fabbricati in affaccio sullo Stradone Santa Lucia oltre a quello di cui trattasi) le unità immobiliari identificate ai subb. 10 della p.lla 618, sub. 194 della p.lla 623 e sub. 2 della p.lla 624 (tutte aree di transito di mezzi e persone).
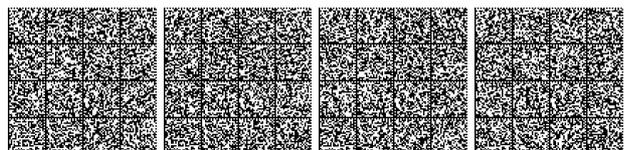
Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2016

Il direttore: REGGI

16A07703

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 ottobre 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «Revlimid», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1410/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto il decreto con il quale la società Celgene Europe Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale REVLIMID (lenalidomide);

Vista la determinazione n. 1234/2015 del 24 settembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Celgene Europe Limited ha chiesto in data 06 luglio 2015 la classificazione della confezione codice AIC n. 038016097/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 dicembre 2015;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 luglio 2016;

Vista la deliberazione n. 41 in data 15 settembre 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Revlimid (lenalidomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

20 mg- capsula rigida- uso orale- blister (PCTFE/PVC/ALU)- 21 capsule

AIC n. 038016097/E (in base 10) 148531 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 6164,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 10173,07

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Mieloma multiplo: Revlimid è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto.

Validità del contratto:

24 mesi

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory, per tutte le confezioni ed indicazioni terapeutiche rimborsate, come da condizioni negoziali.

Applicazione delle riduzioni temporanee di legge per l'indicazione terapeutica «trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate», considerata innovativa in accordo alla Determina 4 Settembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2014.

Eliminazione dei Cost Sharing vigenti.

Meccanismo di rimborso condizionato limitato alle fattispecie e alle modalità previste dall'accordo negoziale.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web- all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Revlimid è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 20 ottobre 2016

Il direttore generale: PANI

16A07750

DETERMINA 20 ottobre 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Revlimid». (Determina n. 1409/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con

i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta Celgene Europe Limited ha chiesto in data 2 luglio 2015 l'ammissione alla rimborsabilità di nuove indicazioni terapeutiche;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta dell'11 dicembre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 luglio 2016;

Vista la deliberazione n. 41 in data 15 settembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica:

REVLIMID è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto.

del medicinale REVLIMID (lenalidomide) è rimborsata come segue:

Confezioni:

«5 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016010/E (in base 10) 14850B (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5292,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8733,92

«10 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016022/E (in base 10) 14850Q (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5586,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9219,13

«15 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016034/E (in base 10) 148512 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5880,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9704,35

«25 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016046/E (in base 10) 14851G (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6447,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10640,13

«2,5 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALLUMINIO) 21 capsule - A.I.C. n. 038016059/E (in base 10) 14851V (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5080,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8384,03

«2,5 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALLUMINIO) 7 capsule - A.I.C. n. 038016073/E (in base 10) 148529 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1695,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2797,43

«5 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALLUMINIO) 7 capsule - A.I.C. n. 038016085/E (in base 10) 14852P (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1770,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2921,20

Validità del contratto:

24 mesi

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory, per tutte le confezioni ed indicazioni terapeutiche rimborsate, come da condizioni negoziali.

Applicazione delle riduzioni temporanee di legge per l'indicazione terapeutica «trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate», considerata innovativa in accordo alla Determina 4 settembre 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2014.

Eliminazione dei Cost Sharing vigenti.

Meccanismo di rimborso condizionato limitato alle fattispecie e alle modalità previste dall'accordo negoziale.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente all'indicazione rimborsata dal Servizio sanitario nazionale attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale REVLIMID (lenalidomide) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 20 ottobre 2016

Il direttore generale: PANI

16A07751

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 24 ottobre 2016.

Valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale del Corpo forestale dello Stato. (Delibera n. 16/411).

LA COMMISSIONE

Vista la legge n. 146 del 12 giugno 1990, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge», e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lettera *a)*;

Visto l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - Compar-

to Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005;
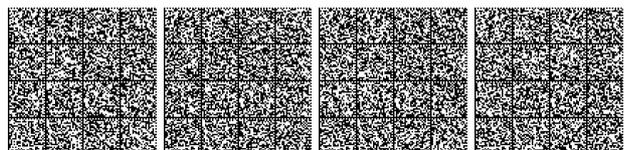
Considerato che l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e l'art. 2 del citato Accordo individuano, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, i servizi di protezione civile e quelli di protezione ambientale;

Considerato che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e l'art. 3 del suddetto Accordo demandano ai contratti collettivi o agli accordi stipulati, in sede decentrata, tra le imprese erogatrici dei servizi e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, l'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonché le modalità e i criteri per l'erogazione delle suddette prestazioni e per l'individuazione dei lavoratori interessati;

Richiamato il proprio parere espresso con nota protocollo n. 7241, del 10 maggio 2016, in ordine alla disciplina applicabile in caso di sciopero del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato;

Vista la nota dell'8 settembre 2016, protocollo n. 136, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato generale Corpo forestale dello Stato - ha trasmesso copia dell'Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, siglato in data 7 settembre 2016 con le Organizzazioni sindacali SAPAF, UGL CFS, Sindacato nazionale forestale, FNS CISL CFS, FP CGIL CFS, UIL PA CFS E DIRFOR, Segreterie nazionali;

Considerato che la Commissione, con nota del 10 ottobre 2016, ha trasmesso il testo di tale Accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando loro un termine di 8 giorni per la trasmissione dello stesso;

Preso atto che, alla data odierna, non è pervenuto alcun parere da parte delle Associazioni degli utenti e dei consumatori;

Considerato che l'Accordo in esame reca analitica indicazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo al servizio di emergenza ambientale e alle operazioni di spegnimento in caso di incendi boschivi (art. 1);

Rilevato che i criteri di determinazione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero e l'individuazione dei lavoratori interessati (articoli 2 e 3) appaiano idonei a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 4 di tale Accordo disciplina analiticamente le modalità di comunicazione dei nominativi del personale esonerato dallo sciopero, e quindi tenuto a garantire le prestazioni indispensabili, sia alle organizzazioni sindacali rappresentative che ai lavoratori interessati;

Ritenuto che l'Accordo del 7 settembre 2016 sia idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 2, comma 4, e 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Valuta idoneo l'Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale del Corpo forestale dello Stato, sottoscritto in data 7 settembre 2016 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato - e le organizzazioni sindacali SAPAF, UGL CFS, Sindacato nazionale forestale, FNS CISL CFS, FP CGIL CFS, UIL PA CFS E DIRFOR, Segreterie nazionali;

Dispone

la trasmissione della presente delibera al Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, alle organizzazioni sindacali SAPAF, UGL CFS, Sindacato nazionale forestale, FNS CISL/CFS, FP CGIL/CFS, UIL PA/CFS DIRFOR, Segreterie nazionali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone inoltre la pubblicazione del citato Accordo e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento degli stessi sul sito internet della Commissione di garanzia.

Roma, 24 ottobre 2016

Il Presidente: SANTORO PASSARELLI

ALLEGATO

IL VICE CAPO DEL C.F.S.

e

le Organizzazioni sindacali: SAPAF, Unione Generale dei Lavoratori/CFS, Sindacato Nazionale Forestale, FNS CISL/CFS, FP CGIL/CFS, UIL PA/CFS-DIRFOR:

Vista la leage 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge», e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2, comma 2 e 13, comma 1, lettera *a)*;

Visti l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - Comparto Ministeri - in data 8 marzo 2005 ed in particolare gli articoli 2, 4 e 5, nonché la delibera della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2005, indicata come disciplina di riferimento per il CFS con parere della medesima Commissione con prot. 7241/MIN del 10 aprile 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264 «Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001», così come integrato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n. 79;

Ritenuto necessario stipulare un accordo nel quale definire le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero e le modalità di individuazione dei contingenti di personale da esonerare dallo stesso, in conformità all'art. 3 dell'Accordo nazionale sulle norme di garanzia del servizi pubblici essenziali, sopra citato;

Definiscono e sottoscrivono
quanto segue

1. Le prestazioni indispensabili da assicurare e garantire in caso di sciopero per il personale del Corpo forestale dello Stato sono individuate come segue:

a) il servizio di emergenza ambientale 1515, così come disposto dal D.C.C. 15 aprile 2013 e successive diramazioni generali;

b) le attività di Direttore delle Operazioni di spegnimento, in caso di incendi boschivi;

c) le attività in emergenza di Protezione civile in previsione, se con dichiarazione da parte delle competenti autorità, o in atto, anche quando dichiarate in sede locale, con pericolo di qualunque grado;

d) il servizio svolto nelle Centrali operative permanentemente attivate a livello centrale e periferico;

e) il concorso allo sdoganamento di animali vivi, qualora appartenenti alle specie ricadenti nelle disposizioni della Convenzione di Washington (CITES) presso i varchi doganali abilitati;

f) i servizi di vigilanza e custodia di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* dell'Accordo nazionale citato in premessa;

g) il coordinamento e l'assistenza allo svolgimento per tutte le attività di cui alle lettere da *a)* a *f)*.

2. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili di cui al punto 1, il personale minimo che è tenuto a rimanere in attività nei giorni di sciopero è così individuato:

a) personale coinvolto in turni di emergenza ambientale come individuato dalle turnazioni all'uopo predisposte in sede centrale e periferica, già notificate agli interessati prima della proclamazione dello sciopero, per assicurare il Servizio di emergenza ambientale 1515, ivi compreso il personale afferente al Centro elicotteri;

b) personale coinvolto nelle turnazioni dell'attività di DOS sulla base delle disposizioni di servizio durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

c) personale in servizio nella zona per la quale è stato emesso bollettino o comunicato ufficiale di preavviso di emergenza di protezione civile da parte delle Autorità preposte o che stanno assicurando turni di servizio in luoghi ove sia avvenuta una emergenza di Protezione civile;

d) personale in turno presso le Centrali operative di cui al precedente punto 1, lettera *d)* del presente accordo;

e) personale appartenente agli SCR, SCT, NOC prestante servizio esclusivamente nelle giurisdizioni afferenti ai Comandi regionali nel cui territorio di competenza sia stato istituito almeno un varco doganale abilitato al transito di merci Cites;

f) personale coinvolto nei turni h24 o h12 per i compiti di cui al punto 1, lettera *f)* e già notificati agli interessati prima della proclamazione dello sciopero, presso il MIPAAF, Ministero dell'ambiente, Ispettorato generale, le sedi Scuola di Cittaducale e Sabaudia;

g) personale già coinvolto nel servizio ordinario presso gli uffici di diretta collaborazione del sig. Ministro delle politiche agricole, la segreteria del Capo del CFS, i Comandi regionali e provinciali per far fronte alle esigenze di cui al punto 1, lettera *g)*.

3. Le quote di personale strettamente necessario ad assicurare le prestazioni di cui al punto 1, lettere dalla *a)* alla *g)* e contemplate al punto 2, lettere dalla *a)* alla *g)* sono individuate come segue:

a) l'UPG e l'APG per turno 1515 già disposto, nonché 1 (una) linea di volo per ogni base elicotteristica aperta in quella giornata, salvo diversa disposizione di schieramento pervenuta nelle 24 ore precedenti lo sciopero da parte del Dipartimento protezione civile - COAU;

b) l'UPG e l'APG per turno già disposto;

c) tutto il personale in servizio nella giurisdizione coinvolta nell'emergenza dichiarata; tutto il personale coinvolto nei turni organizzati per il post-emergenza;

d) l'UPG e l'APG per turno già disposto;

e) l'UPG e l'APG appartenenti al personale degli SCR, SCT, NOC, dipendenti dal Comando regionale cui afferiscono i varchi doganali abilitati al transito di merci CITES ove siano note necessità di intervento del personale specializzato in quella giornata per lo sdoganamento di animali vivi;

f) il personale individuato nei turni già predisposti per tali servizi nelle sedi di cui al punto 2, lettera *f)*;

g) l'UPG e l'APG per Comando regionale e provinciale; 4 unità presso la Segreteria del Capo del Corpo forestale dello Stato; 5 unità a disposizione degli Uffici di diretta collaborazione del sig. Ministro delle politiche agricole come da decreto legislativo n. 300 del 1999; l'UPG e l'APG in servizio in Divisione 11^; 1 addetto all'ufficio SIAeT afferente all'area Reti-CED.

4. In conformità alle disposizioni dell'art. 3, quarto comma, dell'Accordo sulle norme di garanzia nei servizi pubblici essenziali, i Capi servizio dei Servizi III e V nonché i Comandanti regionali comunicheranno alle Organizzazioni sindacali rappresentative del CFS ed al personale coinvolto, almeno 5 giorni prima della data fissata per lo sciopero, le liste nominative del personale comandato a garantire i servizi essenziali, secondo le quote sopra individuate, distinte per Ufficio e per qualifica, seguendo i criteri di cui ai precedenti articoli e secondo il principio di rotazione. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In tal modo il servizio minimo ritenuto essenziale sarà garantito dal personale individuato dall'elenco, o dal personale che non aderisce allo sciopero, chiamato formalmente a sostituirlo allorché sia raccolta l'intenzione del personale già comandato a svolgere il servizio di aderire allo sciopero. Successivamente all'effettuazione dello sciopero i Comandanti regionali e i Capi servizio comunicheranno alle Organizzazioni sindacali di cui sopra i dati riferiti alle adesioni allo sciopero, suddivisi per Ufficio.

5. Il personale che aderisce allo sciopero è tenuto ad informare del fatto in modo formale il Comando da cui dipende entro le ore 8 del giorno di sciopero. Gli Uffici che ricevono le adesioni le comunicano con immediatezza e con modalità riservate agli uffici superiori che per via gerarchica e con immediatezza li faranno pervenire all'Ufficio relazioni sindacali, al fine di consentire a quest'ultimo gli adempimenti previsti dalla procedura GEPAS nelle modalità e nei tempi individuati dal Dipartimento della funzione pubblica.

6. Rimangono comunque escluse dal presente accordo le attività connesse con le qualifiche di P.S. e P.G. e gli obblighi giuridici derivanti, con il relativo dovere di opporsi ad atti aventi natura di reato e di rispondere a chiamate da parte delle Autorità competenti, poiché le qualifiche sono permanenti e gli obblighi conseguenti sono sottratti all'esercizio di scelte individuali.

7. Per quanto non compreso nel presente accordo, si fa riferimento a quanto previsto dalla legge n. 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni nonché dall'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - Comparto Ministeri - siglato in data 8 marzo 2005.

8. L'accordo è valido sino a sua sostituzione.

Il presente atto sarà trasmesso alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Roma, 7 settembre 2016

IL VICE CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
SAPAF
Unione Generale dei Lavoratori/CFS
Sindacato Nazionale Forestale
FNS CISL/CFS
FP CGIL/CFS
UIL PA/CFS – DIRFOR

16A07746
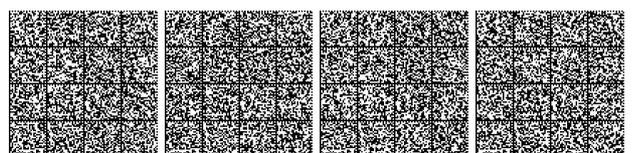
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vesiker».

Estratto determina AAM/PPA n. 1745 del 21 ottobre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.6.a

Relativamente al medicinale: VESIKER

Numero procedura europea: NL/H/0487/003/II/037

Titolare AIC: Astellas Pharma S.p.a.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, a seguito della conduzione di studi clinici nella popolazione pediatrica.

relativamente al medicinale «Vesiker», nelle forme e confezioni:

036564235/M - «1 mg/ml sospensione orale» flacone in pet da 150 ml

L'autorizzazione della procedura europea NL/H/487/03/II/037 per il medicinale Vesiker ha rispettato tutte le misure inserite nel piano di indagine pediatrica approvato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 e 28(3) del regolamento pediatrico, i risultati ottenuti dagli studi pediatrici: Study 1 (Quality-related study), Study 2 (905-CL-075), Study 3 (905-CL-076), and Study 4 (905-CL-077) sono stati condotti in accordo al PIP EMEA-C-000573-PIP01-09-M05 approvato 22 maggio 2015 (Decisione P/0260/2014).

Stampati

1. Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07748

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale per uso umano «Eurax».

Estratto determina AAM/PPA n. 1710 del 17 ottobre 2016

Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumar Healthcare S.p.a.

Specialità medicinale: EURAX

Tipologia: proroga smaltimento scorte

«Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti nr. R03037A e nr. R03854C delle confezioni del medicinale EURAX»

possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dal data di scadenza dei giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A/P/54745 del 24 maggio 2016 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 7 luglio 2016.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07749

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Revoca dei decreti 11 ottobre 2016 di individuazione di talune associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 2016, l'individuazione dell'associazione denominata «Movimento azzurro» con sede in Roma Circonvallazione Clodia n. 36/B, è revocata.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 2016, l'individuazione dell'associazione denominata «Associazione italiana costruttori del verde - Assoverde» con sede in Monteveglio (BO) Viale della Costituzione, è revocata.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 2016, l'individuazione dell'associazione denominata «Associazione europea operatori polizia» con sede in Roma Via San Biagio Platani, 290/A, è revocata.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 2016, l'individuazione dell'associazione denominata «Mareamico» con sede in Roma Via Pisa, 52, è revocata.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 2016, l'individuazione dell'associazione denominata «A.C.L.I. Anni Verdi» con sede in Roma Via Marcora, 18/20, è revocata.

16A07747

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione della sanzione, al comune di Tarano, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2015.

Si comunica che in data 24 ottobre 2016 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione della sanzione al comune di Tarano per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-16.html

16A07745

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 24 ottobre 2016, recante la graduatoria per l'ammissione all'istruttoria delle domande di agevolazione relative al bando «Orizzonte 2020» - risorse PON IC.

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 24 ottobre 2016 è stata definita la graduatoria delle domande presentate a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», da realizzarsi attraverso l'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014 - 2020 FESR nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione del territorio nazionale.

Le domande presentate nel primo giorno utile di apertura dello sportello, sono riportate nell'allegata graduatoria in ordine decrescente in relazione al punteggio alle stesse attribuito relativo all'elemento di valutazione «solidità economico-finanziaria» .

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

16A07744

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-253) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100161028